

**PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2024 – 2026**

(Allegato 1)

CAPACITA' ASSUNZIONALI

PIANO ASSUNZIONI

VERIFICA LIMITI DI SPESA

Premessa

L'art. 6 del D.LGS. 165/2001 stabilisce che:

“Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale.

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima”.

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi e di finanza pubblica alle assunzioni di personale.

La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane.


Gli Enti Locali ormai da oltre un decennio sono sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale.

1. SPESE DI PERSONALE

Gli enti locali devono rispettare due limiti:

- il “tetto” di spesa di personale ai sensi del comma 557 della L. 296/2006 (coincidente con la media 2011/2013).
- Il limite derivante dall’applicazione del D.M. 17 marzo 2020, espresso in termini di valore “soglia”, che non deve essere oltrepassato e che è individuato su un dato di spesa di personale calcolato diversamente.

La conciliazione tra i due limiti è individuata dal legislatore nell’art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020, che dispone che “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”



- **Spesa di personale comma 557 della L. 296/2006**

Gli enti locali sono chiamati fin dal 2007 al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e s.m.i, differenziati in base alla tipologia di ente ed alla situazione organizzativa e/o finanziaria, secondo quanto stabilito da successivi interventi legislativi.

La spesa del personale riclassificata (con riferimento all'allegato della deliberazione n.13/SEZAUT/2015/QMIG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti) ai fini del rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione ancora vigente cioè il rispetto del limite ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, della l. 296/2006, è rappresentato dal valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013;

Voci incluse nella spesa di personale:

- Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (Art. 1 c. 557 L. 266/06)
- Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (Art. 1 c. 557 bis L. 266/06)
- Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile (Art. 1 c. 557 bis L. 266/06)
- Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili (Circ. MEF 9/06)
- Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto (Circ. MEF 9/06)
- Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 (Circ. MEF 9/06)
- Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 1 d.lgs. n. 267/2000 (Art. 1 c. 557 bis L. 266/06)
- Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 2 d.lgs. n. 267/2000 (Art. 1 c. 557 bis L. 266/06)
- Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro Circ. MEF 9/06
- Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori Art. 1 c. 557 L. 266/06
- Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada C.d.C. Piemonte 34/14
- IRAP Art. 1 c. 557 L. 266/06
- Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo Circ. MEF 9/06
- Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando Circ. MEF 9/06
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

Voci escluse dalla spesa di personale:

- Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati Circ. MEF 9/06 (escluse dal patto stabilità: art. 31 c. 10 L. 183/11)
- Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno Circ. MEF 9/06
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni Circ. MEF 9/06
- Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate Circ. MEF 9/06

- Eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi Art. 1 c. 557 bis L. 266/06
- Spese per il personale appartenente alle categorie protette Art. 3 c. 6 D.L. 90/14
- Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici Circ. MEF 9/06
- Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada Circ. Min. Int. 5/07
- Incentivi per la progettazione C.d.C. autonomie 16/09
- Incentivi per il recupero ICI C.d.C. autonomie 16/09
- Diritti di rogito C.d.C. autonomie 16/09
- Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, co. 25) C.d.C. ss.rr. 15/11
- Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 co. 120 della legge n. 244/2007 L. 448/01 art. 19 c. 8
- Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012) Esclusi dal patto di stabilità ex art. 50 D.L. 78/10
- Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012

Tale valore certificato è pari a € 747.868,82;

SPESA DI PERSONALE	
ai sensi dall'art.1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e smi	
VOCI SPESA	SPESA MEDIA 2011/2012/2013
Spesa di personale (int. 01)	702.830,65
Altre spese di personale (int. 03)	9.148,10
IRAP (int. 07)	38.340,63
Altre spese _____	0,00
Totale spese personale (A)	750.319,38
- componenti escluse	2.450,56
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	747.868,82

Il comma 557-quater stabilisce che detti enti “assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.

- **Spesa di personale DM 17 marzo 2020**

L'art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34 (nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) è intervenuto a modificare la disciplina relativa alle "facoltà assunzionali", superando la logica del "turn over" in favore di quella della effettiva "sostenibilità" della spesa per la nuova assunzione. Infatti la richiamata disposizione, rapportando la spesa di personale alla consistenza delle entrate correnti - al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione - consente di individuare, per ogni ente, in considerazione della fascia demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile per le assunzioni a tempo indeterminato.

Secondo il DM 17 marzo 2020, attuativo del D.L. n. 34/2019, per "Spesa del personale" si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Calcolo della spesa del personale: macroaggregato BDAP: U.I.OI.00.00.000, nonché i codici spesa UJ.03.02.12.001; UI.03.02.12.002; UJ.03.02.12.003; UJ.03.02.12.999 riferito all'ultimo conto consuntivo approvato: per la programmazione 2022 si considera l'anno 2020. La spesa così calcolata è pari a € 657.024,06.

Voci escluse:

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 23 settembre 2020, n. 125 chiarisce testualmente che "Dovrà, pertanto, essere considerata spesa di personale, dal comune capofila come anche dagli altri comuni, tutto ciò che attiene, nella sostanza, all'assunzione del personale stesso. Spetta all'ente motivare adeguatamente l'inclusione (o l'esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base del richiamato principio contabile. Lo stesso criterio è utile per rispondere al terzo quesito, con la precisazione che le norme del "sistema previgente" che, per motivi diversi, stabiliscono "puntualmente un insieme di voci da stralciare dalla spesa effettiva del personale", non travolte dal nuovo sistema di calcolo dello spazio assunzionale, vanno con esso armonizzate. Sarà quindi responsabilità dell'Ente stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma."

La Sezione regionale di controllo per la Liguria con Del.91/2020/PAR ulteriormente chiarisce che sono escluse dalla spesa di personale le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati;



SPESA DI PERSONALE 2022	
ai sensi del DL 34/2019	
Macroaggregati	Importo
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	642.275,90
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
Totale spese personale (A)	642.275,90
- componenti escluse	8.236,00
Spesa di personale 2022 (A-B)	634.039,90

2. CAPACITA' ASSUNZIONALE

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto attuativo, "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 2, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

L'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, prevedeva un Decreto attuativo per l'individuazione dei criteri di sostenibilità finanziaria e della decorrenza della nuova disciplina.

Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020, fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al 20 aprile 2020. Ad esso ha fatto seguito l'emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi.

Secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla Circolare esplicativa, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità

asestato in bilancio di previsione (vedi anche parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato.

I Comuni che si collocano nella prima casistica, e che cioè rilevano nell'anno di riferimento un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore-soglia definito dall'art. 4 del Decreto, possono incrementare annualmente la spesa del personale, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella introdotta dall'art. 5 del Decreto, e fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia.

2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;

I Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza. Il Decreto individua, all'art. 6, comma 3, la fattispecie dei Comuni per i quali l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti si colloca in posizione intermedia rispetto ai valori soglia definiti dalle tabelle 1 e 3. Come chiarisce la Circolare, questi Enti, in ciascun esercizio di riferimento, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

I Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti. L'art. 6 del Decreto individua una seconda e più elevata misura di valori-soglia per ciascuna fascia demografica (ulteriori 4 punti percentuali rispetto a quella della Tabella 1). I Comuni con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3 sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il predetto valore soglia.

➤ **LIMITE DI SPESA ASSUNZIONALE**

Il limite di spesa di personale complessiva è stabilito in un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità asestato in bilancio di previsione.

A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e

previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1- bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa. (CORRETTIVO NUMERO 2 DECRETO MINISTERO INTERNO 21 DICEMBRE 2020)

- Entrate correnti

Le "Entrate correnti" sono individuate come la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Calcolo delle entrate correnti (ultimi tre consuntivi approvati): accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, sottratto il FCDE: previsione del bilancio assestato dell'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo.

Sono decurtate dalle entrate del Titolo 2 - "Trasferimenti correnti" eventuali spese di personale rimborsate da altri enti

MEDIA ENTRATE CORRENTI 2020-2021-2022			
ai sensi del DL 34/2019			
TITOLI	2020	2021	2022
Titolo I	674.549,31	715.809,37	820.485,24
Titolo II	2.499.872,54	2.656.723,38	2.718.436,97
<i>di cui componenti escluse dal Titolo II</i>			-8.236,00
Titolo III	190.572,88	249.744,49	157.663,20
Totale Entrate correnti (A)	3.364.994,73	3.622.277,24	3.688.349,41
Media del triennio			3.558.540,46
- FCDE del Bilancio di previsione 2022			195.664,55
Media entrate correnti			3.754.205,01

- Incidenza spesa di personale su entrate correnti**

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022	634.039,90
MEDIA ENTRATE 2020/2023 AL NETTO DEL FCDE	3.754.205,01
INCIDENZA	16,89

➤ **VALORI SOGLIA**

L'art. 4, comma 1, del Decreto attuativo individua i valori-soglia di riferimento di ciascuna fascia demografica, che corrispondono alle medie del rapporto calcolate per ciascuna fascia considerata, incrementate di 4 punti percentuali.

Tabella 1

Differenziazione dei comuni per fascia demografica				Valore soglia
tra	e		Classe	
-	999	abitanti	A	29,50%
1.000	1.999	abitanti	B	28,60%
2.000	2.999	abitanti	C	27,60%
3.000	4.999	abitanti	D	27,20%
5.000	9.999	abitanti	E	26,90%
10.000	59.999	abitanti	F	27,00%
60.000	249.999	abitanti	G	27,60%
250.000	1.499.999	abitanti	H	28,80%
1.500.000		abitanti	I	25,30%

Il Comune di Burcei con una incidenza pari al 16.89%, al di sotto del valore soglia, del 27,60% si colloca nella seguente fattispecie dal Decreto e dalla Circolare applicativa

L'art. 4, comma 2, del DM attuativo stabilisce che: «A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la Spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.».

L'art. 5 comma1 del DM attuativo stabilisce che: “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

Tabella 2

Prima applicazione anno				2020	2021	2022	2023	2024
Classe	tra	e						
A	-	999	abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
B	1.000	1.999	abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
C	2.000	2.999	abitanti	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
D	3.000	4.999	abitanti	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
E	5.000	9.999	abitanti	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
F	10.000	59.999	abitanti	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
G	60.000	249.999	abitanti	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
H	250.000	1.499.999	abitanti	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
I	1.500.000	-	abitanti	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

➤ **CALCOLO VALORE SOGLIA E MASSIMO INCREMENTO TEORICO**

Per il 2024 il valore soglia accertato è il seguente:

	Triennio 2020 - 2021-2022
MEDIA ENTRATE CORRENTI al netto del FCDE	3.754.205,01
VALORE SOGLIA TAB. 1	27,60%
VALORE SOGLIA DELLA SPESA DI PERSONALE	1.036.160,58

Per un massimo incremento teorico rispetto alla spesa di personale derivante dall'ultimo rendiconto approvato di:

MASSIMA SPESA DI PERSONALE (valore soglia)	1.036.160,58
SPESA RENDICONTO 2022	634.039,90
MASSIMO INCREMENTO TEORICO	402.120,68

➤ **CALCOLO INCREMENTO CONSENTITO**

Il comune di Burcei, collocandosi al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, dei valori di incremento calcolati ai sensi dell'art. 5 comma 1.

La circolare esplicativa del Decreto attuativo fa presente che i valori percentuali riportati in tabella 2 rappresentano un incremento rispetto alla base "spesa di personale 2018", per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti. Si tratta di una misura finalizzata a rendere graduale la dinamica di crescita della spesa di personale, comunque nei limiti massimi consentiti dal valore-soglia di riferimento.

SPESA DI PERSONALE 2018 ai sensi del DL 34/2019	
Macroaggregati	Importo
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	665.987,88
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
Totale spese personale (A)	665.987,88
- componenti escluse (B)	34.616,66
Spesa di personale 2018 (A-B)	631.371,22

		ANNO 2024
SPESA DI PERSONALE 2018	631.371,22	
PERCENTUALE INCREMENTO CONSENTITO Tab. 2		30,00%
VALORE INCREMENTO CONSENTITO Tab 2		189.411,37
LIMITE SPESA DI SPERSONALE		820.782,59

Tali valori sono inferiori al massimo incremento teorico calcolato su valore soglia di 402.120,68 per cui l'ente può sfruttare per intero le capacità assunzionali del triennio.

Si dà atto, quindi, che, la capacità assunzionale del 2024:

	2024
Capacità assunzionale	189.411,37

A decorrere dall'anno 2025 l'ente deve garantire il mantenimento del rispetto del valore soglia del 27,60% della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione.

Programmazione nuove assunzioni 2024/2026

SPAZI ASSUNZIONALI	189.411,37
MAGGIORE SPESA DI PERSONALE come da allegato 1B	119.335,87
<i>SPAZI ASSUNZIONALI NON UTILIZZATI</i>	<i>70.075,49</i>

3. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Per quanto riguarda il lavoro flessibile l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, della L. 183/2011, dall'art. 1, comma 6 bis della L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, della L. 44/2012 dispone che: "Gli Enti Locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.... A decorrere dal 2013 gli Enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

L'art. 4 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 dispone che : "le limitazioni previste dal presente comma (comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) non si applicano agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente" fermo in ogni caso il limite di spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 (cfr. Corte dei Conti sez. Autonomie n. 2/2015);

La deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

Il comma 2, dell'articolo 36, del D. Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs.75/2017, conferma la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Alla luce di quanto sopra, tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Sono esclusi dai vincoli di cui al comma 28 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010 le seguenti fattispecie:

- Assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1, del Tuel (art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge n. 160/2016). Assunzioni di carattere stagionale a tempo determinato i cui oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali (art. 22, D.L. n. 50/2017).
- Assunzioni a tempo determinato per la tutela e lo sviluppo dei beni culturali (art. 8, c. 1, D.L. n. 83/2014) Assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio (art. 1, comma 200, L. n. 205/2017). Assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale (per gli anni 2018, 2019 e 2020), nei limiti delle risorse previste al medesimo art. 35-quater e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 35-quater del D.L. n. 113/2018)

• **Limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato**

Rilevata la seguente tabella riassuntiva, da cui si evince che le previsioni rispettano la normativa vigente:

Importo spesa di personale sostenuta nel 2009 (o importo triennio 2007/2009)	Limite di spesa del 50% della spesa sostenuta (100% per gli enti virtuosi)
26.436,80	26.436,80

Il piano assunzioni prevede l'impiego di n. 1 Agente di polizia Municipale ex cat. C a tempo determinato 5 mesi e part time al 69%. Per l'anno 2024 occorre considerare la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato part time al 83,33% di n. 1 Istruttore amministrativo ex Cat. C1 A tale spesa per un raffronto omogeneo con il dato del 2009 vanno sottratti gli arretrati contrattuali (CCNL 21.5.2018 e CCNL 16/11/2022).

SPESA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PREVISTA					
Rispetto i limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.					
N.	Profilo		2024	2025	2026
1	Istruttore Amministrativo	Contratti in essere (fino al 03/05/2024) per 25 ore settimanali	9.980,42		
1	Agente di Polizia Municipale	Assunzioni stagionali 5 mesi per 25 ore settimanali	0	10.821,18	10.821,18
1	Istruttore Tecnico	Scavalco in eccedenza 12 ore settimanali fino al 31/12/2024 (9 mesi)	8.913,64		
	Totale spesa		20.918,05	10.821,18	10.821,18
	Voci escluse dal limite		3.061,94	819,88	819,88
	Spesa di personale soggetta al limite		17.856,12	10.001,30	10.001,30
	Limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii		26.436,80		



L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale?	SI	SI	SI
---	----	----	----

Spesa prevista per i contratti a tempo determinato rispetta i limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.

DOTAZIONE ORGANICA

La tabella successiva riporta per l'anno 2023 e per il triennio 2024/2026 la dotazione organica determinata in base alle cessazioni registrate o previste, alle assunzioni registrate e ai fabbisogno di personale a tempo indeterminato programmato.

CATEGORIE GIURIDICHE di accesso art. 12 del CCNL 16/11/2022	Ex PROFILO PROFESSIONALE	Dipendenti in servizio al 30/01/2024	ASSUNZIONI PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE 2023 NON CONCLUSE	PROGRAMMAZIONE ANNO 2024		PROGRAMMAZIONE ANNO 2025		PROGRAMMAZIONE ANNO 2026		Totale dotazione organica
				CESSAZIONI	ASSUNZIONI	CESSAZIONI	ASSUNZIONI	CESSAZIONI	ASSUNZIONI	
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Istruttore direttivo Tecnico	1			1					1
	Istruttore direttivo Contabile	1								1
	Istruttore direttivo Amministrativo	-								-
	Istruttore direttivo Politiche Sociali	1								1
AREA DEGLI ISTRUTTORI	Istruttore Amministrativo	2	1		1 p.t. (stabilizzazione)	1 (collocamento a riposo)	1			4
	Istruttore Finanziario	2								2
	Istruttore Tecnico	3		1	1					3
	Agente Polizia Municipale	1			1 p.t.					2
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Operaio specializzato	1								1
	Esecutore Amministrativo	1								1
	Operaio qualificato	1								1
AREA DEGLI OPERATORI	Operatore non qualificato						1			1
Totali		14	1	1	2	1	2			18

Tutto ciò premesso,

SI ATTESTA che:

- Il Comune di Burcei con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti pari al 16,89% al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4 comma si configura come comune virtuoso e può procedere ad ulteriori assunzioni a tempo indeterminato (Allegato 1A).
- la Spesa per assunzioni a tempo indeterminato previste nel triennio 2024/2026, elaborate secondo il piano assunzioni deciso dall'amministrazione, rispetta il limite di sostenibilità finanziaria di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto attuativo del DL n. 34/2019 (Allegato 1C);
- la Spesa per assunzioni a tempo determinato, secondo il piano assunzioni deciso dall'amministrazione, al netto degli aumenti contrattuali, rispetta il limite di cui agli artt. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, della L. 183/2011, dall'art. 1, comma 6 bis della L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, della L. 44/2012;
- La spesa del personale riclassificata (con riferimento all'allegato della deliberazione n.13/SEZAUT/2015/QMIG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti) rispetta dei vincoli ancora vigenti ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, della l. 296/2006 (valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013) – Allegato 1D;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dott.ssa Giovanna Maria Zuncheddu



CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2024

DAT GENERALI ENTE		FASCIA		
	POPOLAZIONE al 1° gennaio 2023	2625	C	
A	SPESA RENDICONTO 2022		634.039,90	
B	MEDIA ENTRATE CORRENTI 2020/2022		3.754.205,01	
C	INCIDENZA % SPESA 2021 SU MEDIA ENTRATE CORRENTI 2019/2021		16,89%	
	VALORI SOGLIA DL 34/2019		Tabella 1	
D	INCIDENZA PERCENTUALE		27,60%	
E	MASSIMA SPESA DI PERSONALE DL 34/2019 (Media Entrate 2020/2022 x 27,60%)		1.036.160,58	
F	MASSIMO INCREMENTO TEORICO (E - A)		402.120,68	
	SE C < D		2024	
G	% INCREMENTO Tab 2		30,00%	
H	SPESA DI PERSONALE 2018	631.371,22		
I	INCREMENTO ANNUO		189.411,37	< 402.120,68
			2024	
L	CAPACITA' ASSUNZIONALE (I se I<F)		189.411,37	
M	NUOVO LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE DL 34/2019 (A + I)		820.782,59	< 1.036.160,58
N	LIMITE DI SPESA art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i		747.868,82	
	Differenza in deroga ai limiti commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i		72.913,77	



PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2024/2026								
TEMPO INDETERMINATO								
ANNO	AREA GIURIDICA	N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	MODALITA' ASSUNZIONE	SETTORE ASSEGNAZIONE	MAGGIORI COSTI DEL PERSONALE	Avvio Procedura
2024	ISTRUTTORI (ex cat. C)	1	Agente di Polizia Municipale	Tempo parziale al 69% (25 ore settimanali) *	Utilizzo graduatorie vigenti/ Concorso pubblico per titoli ed esami	Amministrativo	25.698,07	entro il 31/12/2024
	ISTRUTTORI (ex cat. C)	1 (turnover)	Istruttore Tecnico	Tempo pieno	Utilizzo graduatorie vigenti/ Concorso pubblico per titoli ed esami	Tecnico	Turnover -invarianza di spesa	entro il 31/12/2025
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex cat. D)	1	Istruttore direttivo Tecnico	Tempo pieno	Progressione verticale/Utilizzo graduatorie vigenti/ Concorso pubblico per titoli ed esami	Amministrativo	39.791,73	entro il 31/12/2024
	ISTRUTTORI (ex cat. C)	1	Istruttore Amministrativo	Tempo parziale 83,33% (30 ore settimanali)*	Stabilizzazione del personale che ha maturato i requisiti	Amministrativo	29.210,98	entro il 31/12/2024
2025	ISTRUTTORI (ex cat. C)	1 (turnover)	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Utilizzo graduatorie vigenti/ Concorso pubblico per titoli ed esami	Amministrativo	Turnover -invarianza di spesa	entro il 31/12/2025
	OPERATORI (ex cat. A)	1	Operaio generico p.t.	Tempo pieno	Avvio selezione tramite l'ASPAL	Tecnico	24.635,09	entro il 31/12/2025
TOTALE SPESA ASSUNZIONALE TRIENNIO 2024/2026							119.335,87	
(*)TEMPO PARZIALE - Verifica rispetto limiti art. 53 comma 2 CCNL 21.5.2018 (25%)								
		ex cat. C	ex cat. B	ex cat. D				
N. dipendenti cat. C al 31/12/2023		9	2	3				
part time in essere			0	0				
limite assunzioni part time		2,25	0,5	0,75				
Incidenza percentuale		25%						
Part time previsti		2 < 25%						
TEMPO DETERMINATO								
ANNO	CATEGORIA GIURIDICA	N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE	REGIME ORARIO	MODALITA' ASSUNZIONE	SETTORE ASSEGNAZIONE		NOTE
2024	ISTRUTTORI (ex cat. C)	1	Istruttore Tecnico	Part time (12 ore settimanali) per 9 mesi	"Scavalco di eccedenza" ai sensi del comma 557 art. 1 L.311/2004	Amministrativo	8.913,64	
2025	ISTRUTTORI (ex cat. C)	1	Agente di Polizia Municipale	Part time (25 ore settimanali) per 5 mesi	Utilizzo graduatorie vigenti/selezione pubblica	Amministrativo	10.821,18	

VERIFICA RISPETTO DEI LIMITI DI CUI AL 34/2019

ANNO 2024			
VERIFICA LIMITE DL 34/2019			
Retribuzioni lorde	584.807,61		
Oneri riflessi	162.515,63		
Buoni pasto	10.301,00		
TOTALE MACRO 1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	757.624,24		
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00		
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00		
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00		
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			
Totale spese personale (A)	757.624,24		
- componenti escluse (B)			
Spesa di personale 2024 (A-B)	757.624,24		
LIMITE spesa DL 34/2019	820.782,59		
Rispetto limite	SI		
ANNO 2025		ANNO 2026	
VERIFICA LIMITE DL 34/2019		VERIFICA LIMITE DL 34/2019	
Retribuzioni lorde	605.862,51	Retribuzioni lorde	605.862,51
Oneri riflessi	168.790,50	Oneri riflessi	168.790,50
Buoni pasto	12.000,00	Buoni pasto	12.000,00
TOTALE MACRO 1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	786.653,01	TOTALE MACRO 1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	786.653,01
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00	1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
Totale spese personale (A)	786.653,01	Totale spese personale (A)	784.594,86
- componenti escluse (B)		- componenti escluse (B)	
Spesa di personale 2025 (A-B)	786.653,01	Spesa di personale 2023 (A-B)	784.594,86
LIMITE spesa DL 34/2019	820.782,59	LIMITE spesa DL 34/2019	820.782,59
Rispetto limite	SI	Rispetto limite	SI



VERIFICA RISPETTO limite di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 (oltre 1.000 abitanti)

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Stanziamanti 2024 (da previsione)	Stanziamanti 2025 (da previsione)	Stanziamanti 2026 (da previsione)
1	Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	+	757.624,24	786.653,01	786.653,01
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		584.807,61	605.862,51	605.862,51
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		162.515,63	168.790,50	178.733,34
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101) e spese per equo indennizzo		10.301,00	12.000,00	12.000,00
2	Spese per formazione del personale	+	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003	+	0,00	0,00	0,00
4	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)	+	0,00	0,00	
5	Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+	1.200,00	300,00	300,00
6	Irap macroaggregato 102	+	47.400,32	49.261,92	49.261,92
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)			808.724,56	838.714,93	838.714,93
7	Altre spese contabilizzate nelle spese correnti (ma rimborsate da altre istituzioni statali): ordine pubblico rimborsato da Prefettura; COC; PROVINCIA PER PL	+			
TOTALE SPESE DI PERSONALE			808.724,56	838.714,93	838.714,93
COMPONENTI ESCLUSE:			Stanziamanti 2024 (da previsione)	Stanziamanti 2025 (da previsione)	Stanziamanti 2026 (da previsione)
8	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	48.223,85	48.223,85	48.223,85
10	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	23.186,22	23.186,22	23.186,22
11	Spese per formazione del personale	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	Rimborsi per missioni	-	1.200,00	300,00	300,00
20	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-	13.417,24	13.417,24	13.417,24
22	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 9 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 10 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP -punti 8-14-19)	-	4.099,03	4.099,03	4.099,03
26	Spese per assunzioni effettuate ai sensi del DL 34/2019 in deroga al limite	-			
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			95.626,33	94.726,33	94.726,33
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			713.098,22	743.988,60	743.988,60
MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO)			747.868,82	747.868,82	747.868,82
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale?			SI	SI	SI